



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE MONTEROTONDO RAFFAELLO GIOVAGNOLI- RMIC884004
Via Ticino n° 72 - 00015 Monterotondo (RM) - ☎06/90623643-069068053-0690623659
✉: rmic884004@istruzione.it - PEC: rmic884004@pec.istruzione.it - www.istitutogiovagnoli.gov.it
Codice Fiscale 97197480581

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA A norma dell'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165

Normativa di riferimento

- Art. 40 del Decreto n. 895/2001 – l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del piano dell'offerta formativa;
- art. 40 Decreto Interministeriale 44/2001 – Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa” con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- art. 34 Decreto Interministeriale 44/2001 – limite di spesa fissato dal Consiglio di istituto per il dirigente nella scelta del contraente;
- art. 7 comma 6 Decreto Legislativo 165/2001, integrato dall'art. 32 del Decreto Legislativo n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006
- D. Lg.vo 81/2015 Job acts – abolizione dei contratti occasionali

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera con esperti, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Art. 2 – Individuazione del fabbisogno

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel Pof per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni o associazioni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Competenze richieste dal progetto
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
- esperienze metodologiche – didattiche
- titoli di studio e di formazione
- attività di libera professione nel settore.

Gli esperti saranno, comunque, in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde da questo ultimo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 3 – Procedura per il conferimento di incarichi

a. Selezione interna

Il conferimento dell'incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Con circolare al personale interno all'istituzione scolastica con diffusione tramite il sito web dell'istituto, il Dirigente informerà il personale della scuola indicando:

- l'oggetto dell'incarico;
- la durata della prestazione;
- tipologia di competenze e conoscenze richieste per l'assolvimento dell'incarico con relativi punteggi
- criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio
- il compenso orario previsto
- modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande
- modalità di selezione
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Solo quando viene accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, l'istituzione scolastica potrà rivolgersi al personale esterno mediante la procedura di seguito indicata:

b. Selezione esterna

Il conferimento dell'incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò comporta che l'incarico possa essere conferito soltanto in seguito all'espletamento di una procedura selettiva e trasparente.

Tramite avviso sul sito web dell'istituto, il Dirigente emana l'avviso pubblico di selezione degli esperti con apposito decreto che contiene l'indicazione dei criteri di ammissibilità e la modalità di selezione che si intendono adottare, in modo da garantire il rispetto dei principi di legittimità, efficacia, efficienza, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.

Art. 4 – Individuazione delle professionalità esterne

La scuola predispose un apposito avviso che deve riportare:

- la definizione circostanziata dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione e relativi criteri di selezione e punteggi;
- la durata dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- il compenso orario previsto
- modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande;
- modalità di selezione;
- autorizzazione al trattamento dei dati.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. di essere in possesso della particolare specializzazione universitaria necessaria alla prestazione richiesta.

Avranno la precedenza sull'affidamento dell'incarico i docenti di altre istituzioni scolastiche che presenteranno titoli conformi alla tipologia dell'incarico stesso.

Art. 5 – Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni e richieste della scuola
- definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

Art. 6 – Procedura comparativa

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati; può avvalersi in questa fase, della collaborazione di un'apposita commissione (composta da DSGA, assistente amministrativo e collaboratori del DS), da lui nominata.

Art. 7 – Esclusioni

Sono escluse dalle procedure comparative di cui al presente regolamento e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni che si esauriscono in prestazioni particolari, quali a titolo esemplificativo le attività di formazione individuate dalla rete Insieme per crescere.

Art. 8 – Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione se non attraverso una nuova procedura di selezione. Il Dirigente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Il Dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica o di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D. L.vo n. 165/2001, con esclusione per i contratti di formazione.

L'elenco dei contratti stipulati è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti da norma.

Art. 10 – Verifica dell'esecuzione e buon esito dell'incarico

Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, sentito il docente responsabile dell'attività o del progetto o personalmente, mediante verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Al termine delle attività, in fase di rendicontazione finale, è prevista la presentazione di una relazione indicante le attività realizzate e i risultati conseguiti.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi oppure insoddisfacenti o parzialmente insoddisfacenti, a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, il Dirigente scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, oppure può risolvere il contratto per inadempienza, ovvero, sulla base della quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 8 – Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso e dell'esito della procedura comparativa si dà adeguata pubblicità mediante il sito della scuola.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni Sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".

Art. 9 – Norme finali

Il regolamento ha efficacia finché non verrà ritirato dall'organo che lo ha approvato.

Prot. n. 996/C14

Monterotondo 01/03/2016

Adottato dal C.I con delibera n. 13 del 29/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Barletta